

Comune di Guarda Veneta

Regolamento per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE e delle COMMISSIONI CONSILIARI

Aggiornato al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 •

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Costituzione e composizione
- Art. 5. Modificazione gruppi consiliari
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Notizie sulla costituzione
- Art. 10. Insediamento
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Funzionamento - Decisioni
- Art. 13. Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 15. Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive

Art. 17. Commissioni di controllo o di garanzia

Art. 18. Sedute delle commissioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19. Sede riunioni

Art. 20. Sedute del Consiglio

Art. 21. Convocazione

Art. 22. Validità delle sedute

Art. 23. Seduta seconda convocazione

Art. 24. Ordine del giorno

Art. 25. Sedute – Adempimenti preliminari

Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27. Ordine durante le sedute

Art. 28. Sanzioni disciplinari

Art. 29. Tumulto in aula

Art. 30. Comportamento del pubblico

Art. 31. Svolgimento della discussione

Art. 32. Svolgimento interventi

Art. 33. Durata interventi

Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 35. Fatto personale

Art. 36. Udienze conoscitive

Art. 37. Dichiarazione di voto

Art. 38. Verifica numero legale

Art. 39. Votazione

Art. 40. Irregolarità nella votazione

Art. 41. Verbalizzazione riunioni

Art. 42. Diritti dei consiglieri

Art. 43. Revoca e modifica deliberazioni

Art. 44. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 46. Interrogazioni e interpellanze

Art. 47. Risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze

Art. 48. Mozioni

Art. 49. Svolgimento delle mozioni

Art. 50. Votazione delle mozioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51. Mozione di sfiducia

Art. 52. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

Art. 53. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Tale seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del T.U. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del T.U. 267.

2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.
Costituzione e Composizione

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, ciascun gruppo è costituito dai consiglieri eletti nella medesima lista e il capogruppo è rappresentato, per il gruppo consiliare di maggioranza dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze dal più anziano di età, e per i gruppi consiliari di minoranza dai consiglieri che nelle rispettive liste erano candidati alla carica di Sindaco nelle elezioni comunali.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. I gruppi consiliari possono essere costituiti sia da consiglieri eletti nella medesima lista che in liste diverse e debbono essere composti da almeno due consiglieri. E' ammessa la costituzione di un gruppo consiliare composto da un solo consigliere qualora questi rappresenti l'unico eletto nella lista di appartenenza.

Art. 5.
Modificazione gruppi consiliari

1. Ogni Gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al sindaco e al segretario comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6.
Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7.
Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco, di propria iniziativa o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per l'eventuale esame preliminare di argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Istituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali; la delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Ogni commissione è composta da n. 3 o n. 5 consiglieri comunali. Nella delibera di istituzione è determinato in concreto il numero di componenti della Commissione con separata votazione adottata anch'essa a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
4. Le commissioni consiliari permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio; per quanto riguarda, invece, le commissioni temporanee o speciali, il Consiglio Comunale, all'atto dell'istituzione deve stabilire la durata delle medesime.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
6. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
7. La Commissione consiliare per le problematiche sociali rimane disciplinata dalle specifiche norme regolamentari vigenti.

Art. 9.

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e della nomina del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10.

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco..
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente; il Presidente, quindi, nomina il Vice-presidente tra i componenti della Commissione.
3. La elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. E' eletto Presidente il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 11.

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative

adunanze; l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli Commissari almeno due giorni prima dell'adunanza.

2. Il presidente è tenuto a convocare la Commissione entro venti giorni qualora ne facciano richiesta scritta almeno un Commissario nelle Commissioni composte da tre Consiglieri o almeno due Commissari nelle Commissioni composte da cinque Consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12.

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza di almeno due commissari nelle Commissioni composte da tre Consiglieri e di almeno tre Commissari nelle Commissioni composte da cinque Consiglieri.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 13.

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori, sebbene non eletti nelle commissioni, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni senza diritto di voto per essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15.

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione - parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16. Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale, del Revisore dei Conti e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17. Commissioni di controllo o di garanzia

1. Alle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia si applicano le norme del presente titolo, fermo restando che la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art 18. Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19. Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20. Sedute del Consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 21. Convocazione

1. Le sedute ordinarie del Consiglio devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

2. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del T.U. 267, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sedute ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sedute straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

7. Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del T.U. 267, la prima seduta del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 22 Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute consiliari è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere

legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima ai sensi del precedente art. 21 comma 3, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al medesimo art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio a maggioranza dei presenti. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Ordine del giorno

1. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25.

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Il primo punto all'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare, dopo le comunicazioni del Sindaco di cui al precedente comma 1, è costituito dall'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Art. 26.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Sindaco dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27. Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28. Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29. Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30. Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori

destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31. Svolgimento della discussione

1. I consiglieri che intervengono nella discussione parlano dal proprio posto rivolti al Sindaco.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32. Svolgimento interventi

1. I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno; tuttavia sono ammessi più interventi nella discussione da parte del medesimo consigliere qualora l'argomento all'ordine del giorno riguardi le seguenti materie:

- + - bilancio di previsione o sue variazioni;
- + - conto consuntivo;
- + - piano regolatore generale o sue varianti;

Art. 33. Durata interventi

1. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U.267;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

2. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

3. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

4. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, il revisore dei conti e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37.
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38.
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale di cui all'art. 22 comma 1 del presente regolamento, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula un numero di consiglieri tale da garantire il numero legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39.
Votazione

1. I consiglieri votano di regola in modo palese, per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40.
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41.
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare sia pur in modo sintetico i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta; ciascun Consigliere, inoltre, al termine del proprio intervento, può consegnare al

Segretario apposito documento riportante in modo integrale l'intervento medesimo, che dovrà essere allegato al verbale.

2. I verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Sindaco quale Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 42.

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43.

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44.

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame

delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 46. Interrogazioni e Interpellanze

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

4. Il Sindaco è tenuto a rispondere, per iscritto o in una seduta consiliare, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 267.

5. Ove la risposta del Sindaco abbia luogo in una seduta consiliare, essa deve costituire oggetto di uno specifico punto all'ordine del giorno con relativa verbalizzazione da parte del segretario comunale.

6. Il consigliere che abbia ricevuto nel predetto termine di trenta giorni risposta scritta ad una interrogazione o interpellanza può chiedere che tale risposta scritta sia trattata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva in conformità alle norme del successivo art. 47 del presente regolamento.

Art. 47. Risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze

1. Qualora le risposte alle interrogazioni o alle interpellanze abbiano luogo in una seduta consiliare, esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante o interpellante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

3. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti o interpellanti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 48. Mozioni

1. Durante la trattazione di un argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere può presentare una mozione, consistente in un documento scritto che illustra la posizione del consigliere sull'argomento medesimo; il consigliere che ha proposto la mozione può chiedere che essa sia posta in votazione prima del voto sull'argomento all'ordine del giorno.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione agli atti.

Art. 49.
Svolgimento delle mozioni

1. La mozione è illustrata dal Consigliere che la presenta per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Nella discussione sulla mozione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo

Art. 50.
Votazione delle mozioni

1. Ove richiesto dal proponente la mozione è messa in votazione nel suo complesso per alzata di mano o per appello nominale.
2. La mozione è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 52.
Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. In materia di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale per mancata partecipazione alle sedute consiliari si richiama quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del vigente Statuto Comunale:
2. In materia di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale si richiama, altresì, quanto disposto dall'art. 38, comma 8, del del T.U. 267.

Art. 53.
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune.

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio Segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.

6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.